

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2014, n. 184

Art. 3-bis D.Lgs. 502/1992 s.m.i.; Art. 24 L.R. 4/2010 s.m.i. - Approvazione dell'avviso pubblico per la formazione dell'elenco regionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del S.S.R. della Regione Puglia.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Costituzione, organizzazione e verifica organi Aziende ed Enti SSR", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

L'art. 3-bis, co. 3 del D.Lgs. n. 502/92, come recentemente novellato dall'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 189/2012, stabilisce che *"la Regione provvede alla nomina dei direttori generali delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La regione assicura, anche mediante il proprio sito Internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l'intesa con il rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero-universitarie"*.

La Regione Puglia, con la Legge Regionale n. 4/2010, aveva disciplinato all'art. 24 la procedura di nomina dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.

L'art. 24 della L.R. 4/2010 è stato recentemente adeguato al disposto della predetta L. 189/2012 con la Legge Regionale n. 21 del 5/8/2013, come rettificata dalla Legge Regionale n. 33 del 22/10/2013, ed attualmente così recita:

- "1. La Regione Puglia provvede, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421), da ultimo sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2012, n. 189 [...], alla nomina dei Direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR), attingendo all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre Regioni.*
- 2. L'elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del SSR della Regione Puglia è istituito e aggiornato con cadenza biennale, attraverso indicazione di apposito avviso pubblico da parte del competente Servizio dell'Assessorato alle politiche della salute.*
- 3. La Giunta regionale disciplina, con apposito provvedimento, le modalità e i criteri metodologici per la verifica del possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992, ai fini dell'inserimento degli aspiranti alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del SSR nell'elenco di cui al comma 2. Tali modalità e criteri metodologici devono essere recepiti in sede di Intesa Regione-Università per la parte relativa ai requisiti e alle procedure per la nomina dei direttori generali di azienda ospedaliero-universitaria.*
- 4. L'elenco di cui al comma 2 è predisposto nel rispetto delle modalità e dei criteri metodologici individuati dalla Regione, da una Commissione nominata dalla Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, composta da tre esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti e riconfermabili per non più di una volta, dei quali:*
 - a. uno designato dall'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali (AGENAS), in propria rappresentanza;*
 - b. uno designato dall'Istituto superiore di sanità (ISS), scelto fra esperti in management sanitario;*

- c. uno designato dalla Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI), scelto fra docenti di diritto amministrativo o di economia aziendale.
5. Ai componenti della Commissione di cui al comma 4, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), non spetta alcun compenso.
 6. La Commissione di cui al comma 4, effettuata l'ammissione formale dei candidati alla selezione che risultino in possesso dei requisiti previsti per legge e degli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti dalla Giunta regionale, procede alla valutazione dei candidati ammessi sulla base dei titoli posseduti e adeguatamente documentati, con particolare riguardo alle conoscenze e competenze dei candidati in materia di diritto, economia e management delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. La Commissione predisponde l'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende e degli enti del SSR della Regione Puglia, che viene trasmesso al competente Servizio dell'Assessorato alle politiche della salute ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale e della successiva pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale regionale (www.regione.puglia.it).
 7. I candidati idonei alla nomina di Direttore generale inclusi nell'elenco di cui al comma 2 hanno l'obbligo di partecipare, qualora non lo abbiano già fatto, al corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, organizzato e attivato dalla Regione Puglia, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992, con le modalità previste dall'articolo 25, ovvero ad analoghi corsi di formazione organizzati da altre regioni, anche in ambito interregionale e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati

accreditati, operanti nel campo della formazione manageriale.

8. La designazione dei direttori generali delle aziende e degli enti del SSR è effettuata dalla Giunta regionale attingendo dall'elenco regionale dei candidati idonei di cui al comma 2, ovvero da analoghi elenchi di candidati idonei delle altre regioni, previa verifica dell'avvenuta partecipazione, ovvero della partecipazione in corso, da parte del designato, al corso di formazione obbligatorio di cui al comma 7.
9. La successiva nomina del direttore generale è effettuata dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere della Conferenza dei sindaci dell'Azienda sanitaria locale, da rilasciarsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di richiesta. Tale parere, ove non espresso nel predetto termine, si ritiene acquisito. E' fatto comunque salvo il carattere fiduciario della nomina.
10. La nomina del direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è effettuata dalla Giunta regionale d'intesa con il Rettore dell'università interessata. Le procedure per l'acquisizione dell'intesa sulla predetta nomina sono definite in sede di Commissione paritetica Regione-Università".

Con specifico riferimento alle procedure di nomina dei Direttori Generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R., si rileva che il Presidente della Regione Puglia ed i Rettori delle Università di Bari e Foggia - al fine di ottemperare alla sentenza n. 68/2011 della Corte Costituzionale, che aveva rimarcato il ruolo dei Protocolli d'intesa Regione-Università nella definizione dei criteri metodologici per l'individuazione della rosa dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria - hanno sottoscritto in data 2/12/2011 apposita "Intesa tra la Regione Puglia e le Università degli Studi di Bari e di Foggia per la definizione dei requisiti e della procedura di nomina a direttore generale delle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Puglia".

Successivamente, a seguito dell'entrata in vigore della citata L. 189/2012 ed ai fini dell'applicazione della stessa, la Commissione Paritetica Regione/Università degli Studi di Bari e Foggia ha approvato - nella seduta dell'11/3/2013 - specifico "Atto di

modifica all'Intesa del 2/12/2011 concernente requisiti e procedure per la nomina a Direttore Generale delle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Puglia ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a) della legge n. 189/2012".

Tale Atto di modifica dell'intesa del 2/12/2011, dopo l'approvazione da parte della Giunta Regionale con D.G.R. n. 789/2013 e l'approvazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione delle rispettive Università, è stato sottoscritto in data 23/9/2013 dal Presidente della Giunta Regionale e dai Rettori delle Università di Bari e Foggia, giusta comunicazione della Segreteria Particolare del Presidente della Regione prot. n. 3794/SP del 2/10/2013.

Il nuovo Atto di Intesa Regione-Università del 23/9/2013, con riferimento a requisiti e procedure per la nomina dei Direttori generali di Azienda Ospedaliero-Universitaria, espressamente stabilisce quanto segue:

"Per quanto concerne i requisiti dei Direttori generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Puglia si rinvia ai requisiti previsti per i Direttori generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale dall'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 189/2012 nonchè agli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla Regione attraverso le norme regionali di recepimento della novella del predetto art. 4 L. 189/2012.

Anche con riferimento alle procedure di nomina dei Direttori generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Puglia, si rinvia alle modalità e procedure definite per la nomina dei Direttori generali di tutte le Aziende ed Enti del SSN dall'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 189/2012, ferma restando la previa acquisizione dell'intesa con il Rettore dell'Università sul candidato da nominare.

In particolare, alla luce della predetta L. 189/2012, ai fini della valutazione degli aspiranti alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.R., la Giunta Regionale nomina - senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - una Commissione di esperti che effettua la selezione dei candidati idonei secondo le modalità e i criteri individuati dalla Regione e che, ad avvenuta selezione, predispone l'elenco regionale dei candidati idonei.

La Commissione Paritetica concorda sulla seguente composizione della Commissione di esperti

in parola: un esperto è designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) in propria rappresentanza, uno dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) fra esperti in management sanitario, uno dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) fra docenti di diritto amministrativo o di economia aziendale.

La Commissione Paritetica altresì concorda nel prevedere che la valutazione dei candidati ammessi avvenga sulla base dei titoli posseduti ed adeguatamente documentati.

La Giunta Regionale recepisce con proprio provvedimento l'esito dei lavori della Commissione e approva l'elenco dei candidati idonei, corredato dei relativi curricula, disponendone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonchè sul sito web istituzionale www.regione.puglia.it ".

Il predetto Atto di Intesa del 23/9/2013, inoltre, disciplina le modalità di acquisizione dell'intesa con il Rettore per la nomina del Direttore generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria come di seguito:

"Una volta approvato l'elenco dei candidati idonei, la Giunta Regionale delega l'Assessore alle Politiche della Salute ad acquisire l'intesa con il Rettore dell'Università di riferimento sul nominativo del candidato da nominare nell'ambito del predetto elenco ovvero nell'ambito di analoghi elenchi di altre Regioni. La predetta intesa sarà acquisita anche sulla base dell'esperienza maturata in attività di formazione e ricerca con reperimento e gestione di fondi regionali, nazionali e/o comunitari.

Acquisita l'intesa con il Rettore, la Giunta Regionale nomina il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria".

Si propone pertanto alla Giunta Regionale l'approvazione dell'avviso pubblico per la formazione dell'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del S.S.R., allegato al presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, formulato nel pieno rispetto di quanto stabilito nell'Atto di Intesa Regione-Università del 23/9/2013 per la parte relativa ai requisiti e alle procedure per la nomina dei Direttori generali di Azienda Ospedaliero-Universitaria, fissando in 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale il termine per la presentazione delle istanze.

Si propone altresì di rinviare ad un successivo atto giuntale - ad avvenuta acquisizione delle designa-

zioni da parte degli Organismi interessati - la nomina della Commissione di esperti di cui all'art. 24, comma 4 della L. 4/2010 s.m.i. , la quale dovrà procedere all'ammissione formale dei candidati che risultino in possesso dei requisiti previsti per legge e degli ulteriori requisiti stabiliti dalla Giunta Regionale, alla valutazione dei candidati ammessi sulla base dei titoli posseduti ed adeguatamente documentati ed alla conseguente predisposizione dell'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende e degli enti del SSR della Regione Puglia.

Per esigenze di semplificazione amministrativa e contenimento dei costi si ritiene di avvalersi - ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (*"Codice dell'Amministrazione digitale"*) - di una procedura telematica per la presentazione delle istanze di partecipazione al predetto avviso, appositamente predisposta sulla piattaforma on-line del portale <http://www.sanita.puglia.it> e gestita dalla Società In House della Regione Puglia "Innovapuglia S.p.a."

L'avviso sarà pubblicato, ai fini della decorrenza dei termini per la presentazione delle istanze, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, ai soli fini pubblicitari, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul Portale della Salute www.sanita.puglia.it.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, co. 4, lett. k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate

- Di approvare - ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. e dell'art. 24 della L.R. 4/2010 s.m.i. - l'avviso pubblico per la formazione dell'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, Allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che l'avviso pubblico in oggetto è stato formulato nel pieno rispetto di quanto stabilito nell'Atto di Intesa Regione-Università sottoscritto in data 23/9/2013 per la parte relativa ai requisiti e alle procedure per la nomina dei Direttori generali di Azienda Ospedaliero-Universitaria;
- Di rinviare ad un successivo atto giuntale, ad avvenuta acquisizione delle designazioni da parte degli Organismi interessati, la nomina della Commissione di esperti di cui all'art. 24, comma 4 della L. 4/2010 s.m.i., che dovrà procedere all'ammissione formale dei candidati che risultino in possesso dei requisiti previsti per legge e degli ulteriori requisiti stabiliti dalla Giunta Regionale, alla valutazione dei candidati ammessi sulla base dei titoli posseduti ed adeguatamente documentati ed alla conseguente predisposizione dell'elenco dei candidati idonei alla nomina
- Di disporre l'adozione, per esigenze di semplificazione amministrativa e contenimento dei costi ed ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (*"Codice dell'Amministrazione digitale"*), di una procedura telematica, appositamente predisposta sulla piattaforma on-line del portale

<http://www.sanita.puglia.it>, per la presentazione delle istanze di partecipazione al predetto avviso.

- Di pubblicare il presente provvedimento, a soli fini di pubblicità e trasparenza, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994 nonché sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul Portale della Salute www.sanita.puglia.it, disponendo altresì che l'avviso allegato allo stesso provvedimento sia pubblicato per estratto, ai fini della decorrenza dei termini per la presentazione delle istanze, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale.

- Di fissare in 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell'avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale il termine per la presentazione delle istanze.

- Di dare mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica per tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato A



REGIONE PUGLIA

AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI CANDIDATI IDONEI ALLA NOMINA DI DIRETTORE GENERALE DELLE AZIENDE ED ENTI DEL S.S.R.

La Regione Puglia indice pubblico avviso per la predisposizione di un elenco di candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale, ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dell'art. 24 della L.R. 4/2010 s.m.i. e nel pieno rispetto di quanto stabilito nell'Atto di Intesa Regione-Università sottoscritto in data 23/9/2013 per la parte relativa ai requisiti e alle procedure per la nomina dei Direttori generali di Azienda Ospedaliero-Universitaria.

Possono partecipare all'avviso pubblico in oggetto i candidati che risultino in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- a) Diploma di laurea magistrale;
- b) Esperienza dirigenziale almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie;
- c) Insussistenza delle condizioni di inconfiribilità dell'incarico previste nei casi di condanna penale o procedimento penale dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013;
- d) Cittadinanza Italiana;
- e) Godimento dei diritti politici.

Si riportano di seguito nel dettaglio le condizioni di inconfiribilità dell'incarico di cui al punto c) dell'elenco dei requisiti innanzi citato:

- **Art. 3, co. 11, D.Lgs. 502/1992 s.m.i. _**
“Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:
 - a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico

ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, L. 19 marzo 1990, n. 55;

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata".

• **Art. 3 D.Lgs. n. 39/2013 _**

"1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti [...] e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

[...] 5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

[...] 7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna".

Si fa presente, altresì, che le ulteriori condizioni di inconferibilità dell'incarico previste dagli artt. 5 ed 8 del D.Lgs. n. 39/2013 – riferite, rispettivamente, a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle Pubbliche Amministrazioni ed a componenti di organi di indirizzo politico – saranno verificate all'atto dell'eventuale nomina. Ciò in ragione del fatto che l'elenco regionale di idonei di cui al presente avviso ha durata biennale, mentre le inconferibilità in oggetto risultano temporalmente connesse (con intervalli temporali diversi, variabili da 1 a 5 anni) al momento del conferimento dell'incarico, e non si ritiene pertanto opportuno valutarle con riferimento al momento di inoltrare dell'istanza di partecipazione al presente avviso.

Si riportano comunque di seguito, per trasparenza e completezza di informazione, le condizioni di inconferibilità dell'incarico previste dagli artt. 5 ed 8 del D.Lgs. n. 39/2013, da verificarsi come detto all'atto della nomina.

• **Art. 5 del D.Lgs. n. 39/2013 _**

"Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale".

• **Art. 8 del D.Lgs. n. 39/2013 _**

"1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.

4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL".

Con riferimento al punto b) del predetto elenco di requisiti - tenuto conto degli attuali parametri delle Aziende ed Enti del S.S.R. della Puglia per organizzazione, dimensione di utenza e complessità di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - l'esperienza dirigenziale valutabile dovrà necessariamente connotarsi come di seguito indicato:

Pubblica Amministrazione sanitaria:

Esperienza almeno quinquennale di direzione in posizione apicale nell'ambito di strutture sanitarie, con uno degli incarichi di seguito elencati:

- Incarico di Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Commissario Straordinario di Aziende o Enti sanitari ovvero di Agenzie per i servizi sanitari;
- Incarico di Direttore di struttura complessa o dipartimentale in Aziende o Enti sanitari ovvero in Agenzie per i servizi sanitari.

Settore privato sanitario:

Esperienza almeno quinquennale di direzione in posizione apicale, con incarico di Direttore Generale, Direttore Amministrativo o Direttore sanitario, nell'ambito di strutture sanitarie private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta ovvero che impieghino in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento, ai sensi del D.P.R. n. 484/1997.

Pubblica Amministrazione non sanitaria:

Esperienza almeno settennale di direzione in posizione apicale nell'ambito di Pubbliche Amministrazioni non sanitarie, con incarichi di Direttore generale, Segretario generale o incarichi equivalenti. Nel caso in cui gli incarichi di Direttore generale o Segretario generale siano stati svolti presso Amministrazioni comunali, tali incarichi saranno ritenuti utili solo se svolti presso Comuni capoluogo di Provincia.

Settore privato non sanitario:

Esperienza almeno settennale di direzione in posizione apicale esplicitata nell'ambito di Società o Enti privati di carattere non sanitario, con incarichi di Direttore Generale, Amministratore Delegato o Amministratore Unico, nell'ambito di imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 500.

Saranno inoltre oggetto di valutazione da parte della Commissione di cui all'art. 24, co. 4 della L.R. 4/2010 s.m.i. le conoscenze e competenze dei candidati in materia di diritto, economia e management delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Per ciò che concerne le modalità di presentazione delle istanze, la domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura telematica disponibile sulla piattaforma on-line del Portale della Salute <http://www.sanita.puglia.it>, sezione "Bandi e Avvisi", sottosezione "Bandi Direttori SSR e NIR", cliccando sul pulsante "Formazione Elenco DG SSR".

Tale procedura telematica sarà resa accessibile per la durata di 30 (trenta) giorni decorrenti dalle ore 10.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale. Qualora il termine innanzi indicato cada in un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Sulla medesima sezione del Portale della Salute sarà disponibile un Servizio di Supporto Tecnico per eventuali chiarimenti circa l'utilizzo della procedura telematica.

I candidati devono essere in possesso, pena l'inammissibilità della candidatura, di una firma digitale valida (con certificato non scaduto o non revocato) ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 nonché di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" ad

essi intestata, rilasciata da uno dei Gestori di PEC di cui all'art. 14 del D.P.R. 11 Febbraio 2005, il cui elenco è disponibile sul sito www.digitpa.gov.it (voce "PEC – Elenco pubblico gestori").

L'inoltro della domanda deve essere effettuato, a pena di nullità, secondo le fasi e con le modalità di seguito riportate:

1. **RILASCIO CODICE DI DOMANDA** – Il candidato, attraverso la procedura telematica disponibile sulla piattaforma on-line del Portale della Salute <http://www.sanita.puglia.it> – sezione "Bandi e Avvisi" - sottosezione "Bandi Direttori SSR e NIR" - pulsante "Formazione Elenco DG SSR", richiede il proprio codice di domanda.

Tale codice di domanda viene quindi rilasciato ed inviato al candidato all'indirizzo PEC dallo stesso comunicato all'atto della richiesta entro le successive 48 ore. Nel caso in cui il candidato non riceva tale codice di domanda entro 48 ore, potrà chiedere informazioni al riguardo utilizzando il servizio "Richiedi Info" disponibile sulla pagina iniziale della procedura telematica.

2. **COMPILAZIONE DOMANDA** – Il candidato – attraverso la procedura telematica di cui innanzi e ferma restando la responsabilità penale prevista dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – compila il modulo di domanda, inserendo i propri dati anagrafici e dichiarando contestualmente di essere in possesso dei requisiti previsti dall'avviso, di essere cittadino italiano, di godere dei diritti politici, di non incorrere nelle condizioni di inconfiribilità dell'incarico previste dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dagli artt. 3, 5 ed 8 del D.Lgs. n. 39/2013.

Al modulo di domanda di cui al punto 1 va obbligatoriamente allegato, attraverso la medesima procedura telematica, un curriculum professionale aggiornato, datato e firmato digitalmente, redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali, che dovrà attestare nel dettaglio il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso attraverso espressa indicazione dei seguenti elementi:

- Tipologia degli incarichi sottoposti a valutazione e dei relativi provvedimenti di conferimento, con esplicita indicazione delle date di avvio e conclusione di ciascun incarico ai fini della definizione della relativa durata;
- Conoscenze e competenze possedute in materia di diritto, economia e management delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, con indicazione di eventuali frequenze e/o docenze nell'ambito di master, corsi di formazione o aggiornamento, conferenze, eventi formativi attinenti alle predette materie;
- Eventuali esperienze maturate in attività di formazione e ricerca con reperimento e gestione di fondi regionali, nazionali e/o comunitari.

3. **FIRMA DIGITALE DOMANDA E CARICAMENTO NEL SISTEMA** – Completata la compilazione del modulo di domanda, il candidato deve scaricare e salvare sulla propria postazione di lavoro il modulo PDF della domanda e firmarlo digitalmente.
4. **INVIO DOMANDA** – Il candidato deve quindi effettuare il caricamento del file PDF della domanda all'interno del sistema. A questo punto, la procedura telematica procede automaticamente alla verifica di validità ed al controllo di integrità della firma digitale apposta sulla domanda.

Se la firma digitale è valida, la domanda potrà essere definitivamente inviata ed il candidato riceverà al proprio indirizzo PEC un messaggio di corretta acquisizione della stessa da parte del sistema, con espressa indicazione della data e dell'ora di tale acquisizione. In caso di mancata ricezione di tale messaggio di conferma entro 48 ore dall'invio della domanda, il candidato potrà chiedere informazioni al riguardo utilizzando il servizio "Richiedi Info" disponibile sulla pagina iniziale della procedura telematica.

Se viceversa la firma digitale non è valida, il sistema non consentirà l'invio della domanda e segnalerà con un messaggio le anomalie riscontrate. In tal caso, il candidato potrà riavviare successivamente – ad avvenuta risoluzione delle criticità rilevate – la procedura di invio della domanda.

E' esclusa ogni spedizione della domanda con modalità diverse da quelle innanzi riportate, ivi comprese modalità che comportino la consegna diretta della stessa presso gli uffici regionali.

Per ciò che riguarda **l'istruttoria delle domande pervenute**, la valutazione dei candidati e la conseguente predisposizione dell'elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.R. verrà effettuata da una Commissione appositamente nominata dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 24, co. 4 della L.R. 4/2010 s.m.i. secondo le procedure richiamate dal medesimo art. 24 e con i criteri previsti dal presente avviso. L'elenco di idonei predisposto dalla predetta Commissione, corredato dai relativi curricula, sarà quindi sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale.

La Regione utilizzerà, per le comunicazioni relative al presente procedimento, esclusivamente il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): avvisoalbodg.ssr@pec.rupar.puglia.it.

I candidati, pertanto, sono tenuti ad indicare nella domanda il proprio indirizzo di Posta elettronica certificata, da utilizzare per ogni eventuale comunicazione.

Il trattamento dei dati relativi ai candidati sarà effettuato dagli Uffici regionali competenti esclusivamente per le finalità previste dal presente avviso, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il presente avviso verrà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale e sarà visionabile, ai soli fini pubblicitari e di trasparenza, sul

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul Portale della Salute www.sanita.puglia.it .

Il responsabile del procedimento relativo al presente avviso, per l'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, è la Sig.ra Cecilia Romeo, tel. 080/5403123.